

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE E D'AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE  
D'AOSTE E LA SOCIETÀ QUEESY S.a.s**

**TRA**

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, (di seguito nominata “Università”) nella persona del Direttore Generale dell'Università della Valle d'Aosta, Dr.ssa Lucia Ravagli Ceroni, a ciò delegata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. .... del .....

**E**

**Queesy S.a.s.**, C.F./ Partita IVA 17382221004, con sede legale in Tivoli (RM), CAP 00019, Via Sandro Pertini 11, iscritta con il n. RM - 1714804 del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma, con Legale Rappresentante nella persona di Riccardo Salvati,

Insieme, collettivamente, le “Parti”

**Premesse**

La società Queesy è promotrice del progetto di erogazione gratuita di assorbenti mestruali denominato CARE4U, una iniziativa innovativa che consente agli Atenei di mettere a disposizione gratuitamente assorbenti e distributori automatici, con l'obiettivo di rendere l'università più inclusiva, sostenibile e attenta ai bisogni concreti di tutta la comunità accademica.

La società Queesy opera nel settore della diffusione di soluzioni per l'igiene femminile, promuovendo accesso gratuito o agevolato a prodotti assorbenti.

Al fine di coprire i costi di fornitura, installazione e manutenzione la società Queesy, in qualità di fornitore e proprietaria dei Dispenser, si avvale del sostegno economico di aziende partner che si rendono disponibili a collaborare al progetto e che saranno individuate e selezionate dalla società stessa.

L'Università è interessata a garantire servizi di welfare studentesco e a promuovere iniziative a favore della salute e inclusione all'interno della comunità accademica e sarà la beneficiaria del progetto.

Le Parti riconoscono reciproco vantaggio e concordano di definire ruoli, responsabilità e durata dell'iniziativa stipulando quanto segue

#### **Articolo 1 – Premesse.**

1. Le premesse alla presente Convenzione sono da considerarsi parti integranti e sostanziali della stessa.

#### **Articolo 2 – Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento delle attività operative e di comunicazione del Progetto, per l'individuazione e la selezione delle aziende Partner.
2. Il Progetto CARE4U, nella sua versione gratuita, è quindi vincolato alla collaborazione con aziende Partner.

#### **Articolo 3 – Durata e rinnovo.**

1. La presente Convenzione ha durata annuale a partire dalla data della sottoscrizione a cura di entrambe le Parti.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti, anche mediante scambio di note fra le Parti, salvo disdetta di una delle due Parti da comunicarsi tramite PEC con un preavviso di almeno novanta (90) giorni rispetto alla data di scadenza.

#### **Articolo 4 - Obblighi della società Queesy.**

1. Ai fini di tale Convenzione la società Queesy dovrà:
  - coordinare e svolgere le attività di ricerca e selezione delle aziende Partner;
  - condividere con l'Università la lista delle aziende interessate a supportare il Progetto in qualità di Partner;
  - gestire la contrattualistica ed i rapporti con i Partner.
2. Ai fini della realizzazione del Progetto la società Queesy dovrà altresì:
  - procurare ed installare i distributori automatici;
  - garantire l'approvvigionamento costante di assorbenti, sulla base di un piano di consumo concordato;
  - supportare l'Università in tutte le attività di gestione e farsi carico della manutenzione.

### **Articolo 5 - Obblighi dell'Università.**

1. Ai fini della presente Convenzione l'Università dovrà:
  - fornire a Queesy un'eventuale lista di aziende partner candidabili;
  - fornire a Queesy una "blacklist" di aziende e/o categorie di aziende e/o settori non candidabili per motivi interni (es. conflitto di interessi, valori non condivisi, altro), che verranno escluse dalla ricerca e selezione a carico di Queesy S.a.s.;
  - valutare ed approvare le aziende partner proposte dalla società Queesy.
2. Ai fini della realizzazione del Progetto, l'Università dovrà:
  - mettere a disposizione aree idonee per l'installazione dei distributori, individuate secondo i criteri di sicurezza e idoneità;
  - coordinare la comunicazione del progetto verso tutta la comunità dell'ateneo;
  - garantire l'accesso ai locali per operazioni di manutenzione durante gli orari diurni.

### **ARTICOLO 6 - Autorizzazione all'utilizzo del nome e del logo dell'Università.**

1. L'Università autorizza Queesy S.a.s. ad utilizzare il suo nome ed il suo logo istituzionale nei materiali informativi e promozionali relativi al progetto e per le attività di ricerca e selezione delle aziende Partner, al fine di descrivere e promuovere il Progetto e consentire alle aziende candidate di valutarlo e supportarlo.
2. La società Queesy si obbliga a non utilizzare il nome ed il logo per scopi diversi da quelli inerenti la realizzazione del Progetto.

### **ARTICOLO 7 – Tutela dell'immagine.**

1. Le parti condividono l'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le notizie relative ad eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

### **ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in

attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.

2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it), [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
3. Il responsabile della protezione dei dati per la società QUEESY è contattabile al seguente indirizzo PEC: [queesysas@legalmail.it](mailto:queesysas@legalmail.it).

#### **ARTICOLO 9 – Controversie.**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

#### **Articolo 10 – Registrazione e spese di bollo.**

1. La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta nr. 7051, del 22/09/2006.

#### **Articolo 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta, il (vedere segnatura di protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'UNIVERSITÀ

Lucia Ravagli Ceroni

(firmato digitalmente)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DI QUEESY

Riccardo Salvati

(firmato digitalmente)